

# ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

|     |              |
|-----|--------------|
| N.  | 0292         |
| del | 20 FEB. 2017 |

**OGGETTO: Tribunale Ordinario di Bari – ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (R.G. n. 12729/2016) proposto dai sigg.ri A.M., S.M.M., S.A., S.G. nei confronti della ASL BA. Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.**

### IL DIRETTORE GENERALE

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

#### PREMESSO CHE

con sentenza n. 14 del 15.02.2000, la Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia, condannava il sig. S.G. a pagare in favore della ex AUSL BA/5 la somma di £ 300.000.000 a titolo di danno patrimoniale e di £ 30.000.000 per lesioni al prestigio della P.A., somma oggi ammontante complessivamente ad € 170.430,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e spese di giudizio;

CHE detta sentenza fu confermata dalla decisione n. 279 del 26.10.2001 della Corte dei Conti, III Sez. Giurisdizionale Centrale di Appello;

CHE la ex AUSL BA/5, essendo nelle more deceduto il sig. S.G., promuoveva azione giudiziale convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. distaccata di Rutigliano tutti gli eredi del *de cuius*, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia sia dell'atto di donazione dei beni, che del successivo atto di permuta:

CHE detto atto di citazione veniva trascritto in data 25.07.2006 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari;

CHE il giudizio *de quo* si definiva giusta sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 1512/2015, eseguita da questa Azienda, con declaratoria dell'inammissibilità dell'azione revocatoria proposta dalla ASL BA (già BA/5) per difetto ad agire, con conseguente condanna della medesima al pagamento delle spese processuali:

CONSIDERATA la necessità di proseguire nell'esecuzione della sentenza della Corte dei Conti, al fine di individuare gli strumenti giuridici più opportuni, attesa la specificità della materia e la sua complessità, si è inteso chiedere parere in merito all'avv. Giovanni Schiavoni, professionista esterno esperto della materia, il quale sulla scorta del parere reso e condiviso dall'Amministrazione, con note indirizzate agli eredi del sig. S.G., affidava i medesimi per l'esecuzione della sentenza della Corte dei Conti, onde ottenere il pagamento della complessiva somma di € 170.430,77, oltre interessi e spese processuali;

RILEVATO che, nelle more dell'attivata procedura di recupero delle somme, i sigg.ri A.M., S.M.M., S.A e S.G., hanno proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. contro la ASL BA, per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale iscritta in loro danno presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari anche al fine di ottenere la condanna dell'ASL al risarcimento in loro favore del danno patrimoniale e non, dalla stessa cagionato con detta trascrizione;

EVIDENZIATA la complessità e specificità della vicenda, in applicazione del principio di continuità ed omogeneità difensiva, vista l'evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva con quanto già allo studio dell'avv. G. Schiavoni, si reputa opportuno, al fine di resistere alle avverse domande proposte dagli istanti, di affidare l'incarico difensivo per l'attività innanzi descritta al medesimo professionista;

TANTO PREMesso si propone di procedere al conferimento dell'incarico difensivo come innanzi individuato;


Il Funzionario Istruttore dott.ssa Patrizia Pusateri



Il Responsabile del Procedimento dott.ssa Patrizia Pusateri



Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

- di costituire la ASL BA nel giudizio in oggetto indicato;
- di affidare la rappresentanza e difesa dell'ASL BA, all'avv. Giovanni Schiavoni, C.F.: SCHGNN60A07F842G, con studio professionale sito in Bari, alla via Abbrescia n. 102, conferendogli procura speciale;
- di stabilire che l'avv. Giovanni Schiavoni, con la sottoscrizione della Convenzione, che si allega quale parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e secondo le modalità ivi fissate;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 1.200,00, oltre CPA al 4% pari ad € 48,00, ed IVA al 22% pari ad € 274,56, per la complessiva somma di € 1.522,56 al lordo delle ritenute di legge, e conseguentemente pagare al detto legale la somma di € 1.282,56, al netto della ritenuta d'acconto, pari ad € 240,00;
- di disporre che il pagamento sopra indicato dovrà avvenire con accredito su conto corrente dal predetto professionista appositamente dedicato alla Tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in merito;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con nota del Direttore A.G.R.F. prot. 60592 del 25.03.2015;
- di contabilizzare il costo del predetto pagamento sul conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del Bilancio dell'Esercizio Finanziario dell'anno 2017;
- disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari ad € 3.267,72, ivi compresi gli oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" di cui al conto n. 230.120.00105, rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi.

## **CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA**

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Vito Montanaro, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, C.F. e P.IVA. n. 06534340721,

### **ED IL PROFESSIONISTA**

**avv. Giovanni Schiavoni**, nato a Nardò (LE) il 07.01.1960, C.F.:SCHGNN60A07F842G, con studio in Bari, via Abbrescia n. 102, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

La parte committente affida al professionista, che accetta l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa della ASL BA per resistere alle domande proposte con ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. (cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali iscritte con proc. R.G. n. 96000293/06 in danno dei ricorrenti e richiesta di condanna della ASL BA al risarcimento del danno patrimoniale e non in favore degli istanti) dai sigg.ri A.M., S.M.M., S.A. e S.G., nel giudizio innanzi al Tribunale di Bari R.G. n. 12729/16.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico, ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

### **ART. 2 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.**

La ASL BA committente sarà tenuta ad effettuare in favore del professionista il pagamento della complessiva somma di Euro 3.283,00 (tremiladuecentoottantatre/00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA, così preventivamente determinata tra le parti, per la totalità del giudizio.

La somma di cui al precedente capoverso viene stabilita con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in ragione dell'attività che verrà effettivamente svolta e applicando, convenzionalmente con riferimento allo scaglione iniziale del valore indeterminabile



ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, il valore minimo di liquidazione previsto per i giudizi innanzi al Tribunale Ordinario:

- 1) fase di studio € 810,00
- 2) fase introduttiva € 573,50
- 3) fase istruttoria € 516,00
- 4) fase decisoria € 1.383,50

totale compenso € 3.283,00

per un totale pari ad € 3.283,00, oltre il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA.

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto, da entrambe le parti, congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Le eventuali e conferenti spese sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfetarie.

### **ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO**

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso determinato, nella misura complessiva di € 1.200,00, (milleduecento/00) oltre accessori come per legge (CPA ed IVA), previa emissione da parte del professionista, della relativa fattura in formato elettronico, come da vigente normativa.


Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa, in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate e, comunque, a seguito di emissione del relativo documento fiscale. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione, per la liquidazione del compenso si procederà ad applicare la disposizione prevista nel D.M. n. 55/2014 al comma VI° dell'art. 4.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014;



il predetto compenso verrà, comunque, determinato per ciascuna delle fasi del giudizio, effettivamente concluse, con le modalità di cui al precedente art.2.

L'eventuale attività di recupero delle spese di lite riconosciute all'Azienda nel contenzioso oggetto di incarico sarà concordata fra le parti ed, in ogni caso, non comporterà ulteriori esborsi a carico della committente.

Qualora le somme recuperate siano introitate direttamente dal professionista, le stesse verranno detratte dal compenso pattuito al precedente art.2.

#### **ART. 4 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

#### **ART. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla S.B.L. della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASI. BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

Il professionista si obbliga a comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.



## ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr 445/2000 dichiara:


- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

## ART. 7 NORME DI RINVIO


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

L.C.S.

Il Direttore Generale  
ASL BA  
dott. Vito Montanaro




avv. Giovanni Schiavoni




Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2 Determinazione del compenso, 3 Termini di corresponsione del compenso e 5 Obblighi del Professionista.



L.C.S.


Il Direttore Generale  
ASL BA  
dott. Vito Montanaro




avv. Giovanni Schiavoni



|   |  |
|---|--|
| Parere del Direttore Amministrativo<br>Gianluca Capochiani<br> | Parere del Direttore Sanitario<br>Silvana Fornelli<br> |
|---|--|

Il Segretario  
 Giuseppe Corallo  


IL DIRETTORE GENERALE  
 Vito Montanaro  


**Area Gestione Risorse Finanziarie  
Esercizio 2017**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

.....  
 (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)


Il Funzionario Il Dirigente dell'Area  
 ..... .....

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

Pubblicazione n. 29  
 .....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASI.  
 BA in data 21 FEB 2017

Bari: 21 FEB 2017

L'Addetto all'Albo Pretorio on line  


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. .... del  
 ..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli  
 adempimenti di competenza.